Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Sabato, 27 aprile 1929 - ANNO VII** **Numero 99**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1187.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 550.

Modificazioni al regolamento organico per la Regia guardia di finanza, nei riguardi della concessione delle licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali ed agli appuntati del Corpo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11 e 30 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, che approva il regolamento organico del Corpo;

Visto il regolamento per le licenze nel Regio esercito, approvato con R. decreto 7 settembre 1903;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, il R. decreto 30 settembre 1926, n. 1764, ed il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, relativi al matrimonio dei sottufficiali ed appuntati dei carabinieri Reali;
Ritenuta l'opportunità di meglio disciplinare la durata e la concessione delle licenze per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari di truppa, e le autorizzazioni a contrarre matrimonio nei gradi di sottufficiale e di appuntato della Regia guardia di finanza;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 128 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è sostituito dal seguente:
« I militari di truppa giudicati con le norme stabilite dall'articolo precedente inabili permanentemente o per un periodo superiore ad un anno al servizio speciale del Corpo, ma idonei a quello militare in genere, ed i militari di truppa giudicati inabili anche al servizio militare in genere, ma appartenenti a classi che non hanno ancora concorso alla leva, non sono riformati, bensì prosciolti dalla ferma di servizio con le modalità sotto indicate:
a) se la classe a cui il militare appartiene non ha concorso ancora alla leva, egli sarà prosciolto dall'arruolamento e licenziato con l'obbligo di soddisfare alla leva con la propria classe;
b) se la classe trovasi sotto le armi, il militare sarà licenziato dal Corpo e munito del foglio di licenza di convalescenza, da richiedersi al distretto di leva;
c) se, infine, appartiene a classe che ha già soddisfatto gli obblighi di ferma, sarà inviato in congedo illimitato con la facoltà, in caso di richiamo, di richiedere la visita di rassegna al comando del distretto di leva ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 148 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è sostituito dal seguente:
« Il permesso di contrarre matrimonio è rilasciato senza limitazione di numero ai marescialli, ai marescialli capi, ai marescialli maggiori, ai sottufficiali del contingente speciale ed ai vedovi con prole. Ai brigadieri è rilasciato nella proporzione massima della metà del loro numero complessivo ed agli appuntati nella proporzione di due quinti ».

Art. 3.

L'art. 209 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è sostituito dal seguente:
« La durata massima delle licenze ordinarie che possono essere concesse agli ufficiali nel periodo di un biennio — incominciando il biennio dal 1° gennaio di ogni anno dispari — è la seguente:

giorni 120 per l'ufficiale generale;
giorni 90 per l'ufficiale superiore;
giorni 70 per il capitano;
giorni 60 per l'ufficiale subalterno.

« Le licenze sono concesse:
a) al comandante generale, dal Ministro per le finanze;
b) al comandante in 2ª, al generale a disposizione, ai comandanti di gruppo, di legione, delle scuole allievi e agli ufficiali addetti al Comando generale, dal comandante generale; agli ufficiali addetti ai comandi di gruppo, dal comandante del gruppo;
c) ai comandanti di circolo o di battaglione ed agli ufficiali addetti ai comandi di legione, dal comandante della legione;
d) ai comandanti di compagnia, di tenenza e di plotone, dal comandante di circolo o di battaglione fino a 20 giorni e dal comandante di legione fino al massimo stabilito rispettivamente per i capitani comandanti di compagnia, per i tenenti e per i sottotenenti comandanti di tenenza o di plotone.
« L'ufficiale può fruire del massimo della licenza ordinaria che può essergli concessa nel biennio in una sola volta, od anche in più periodi, fatta eccezione per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori, i quali non potranno fruire, in ciascun anno, più della metà della durata complessiva della licenza stabilita per un biennio ».

Art. 4.

L'art. 210 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è sostituito dal seguente:

« *Brevi licenze.*

« All'ufficiale che nel biennio abbia fruito di tutta la licenza ordinaria di cui all'articolo precedente, per motivi urgenti ed in via eccezionale può essere concessa una breve licenza di durata non superiore ai sette giorni, oltre al tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno da effettuarsi coi mezzi più celeri e diretti.
« Sono competenti a concedere la breve licenza le autorità di cui alla lettera b) dell'articolo 209 del presente regolamento, ed i comandanti di legione.
« Della concessione della breve licenza e dei motivi che l'hanno determinata, i comandanti di gruppo e di legione debbono informarne subito il Comando generale ».

Art. 5.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 216 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è aggiunto il seguente periodo:
« Il comandante generale può tuttavia concedere, in via eccezionale, che la licenza non fruita in un anno sia aggiunta a quella dell'anno successivo, purchè non venga superato in ogni caso il periodo di un biennio, incominciando il biennio dal 1° gennaio di ogni anno dispari ».

Art. 6.

L'art. 217 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è sostituito dal seguente:
« Per infermità si possono concedere, su proposta delle direzioni degli ospedali militari, delle infermerie legionali o degli ufficiali medici del reparto o su attestazioni di sanitari militari, ai sottufficiali e militari di truppa licenze di convalescenza fino alla complessiva durata di quattro mesi, computando in ogni caso anche il mese di licenza ordinaria che al militare può essere concessa nell'anno solare.

« Su proposta delle competenti autorità sanitarie, ai sottufficiali — esclusi i marescialli dei tre gradi con oltre quindici anni di servizio — ed ai militari di truppa sottoposti a visita collegiale o di rassegna possono essere concesse licenze di convalescenza della durata variabile fra i tre mesi ed un anno, computando in ogni caso anche la licenza ordinaria che al militare può essere concessa nell'anno solare o nel biennio nel quale fruisce la licenza di convalescenza ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 218 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Le licenze su proposta dei sanitari militari, quando non sia stata fruita nell'anno licenza ordinaria, sono concesse fino al compimento di un mese dalle autorità di cui all'articolo 216; dal comandante di legione fino al compimento del quarto mese e dal Comando generale per il periodo successivo ».

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottobrigadieri sarà concessa fino ad esaurimento completo delle domande relative, presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 175. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1188.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **520.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mondrone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1928, n. 802, col quale il comune di Mondrone è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Ala di Stura;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Ala di Stura, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mondrone;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Mondrone è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 145. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1189.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1929, n. **531.**

Contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di consolidare, fino a tutto l'esercizio finanziario 1932-33, il contributo dello Stato a pareggio dei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a pareggio dei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33, è consolidato nelle somme annue di L. 200,000,000 per ciascuna delle due prime Colonie, di L. 22,500,000 per l'Eritrea e di L. 56,000,000 per la Somalia.

Art. 2.

L'avanzo accertato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, a cominciare dal 1929-30, è devoluto, per ognuna delle Colonie, alla costituzione di un fondo di riserva da destinarsi:

a) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti: da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali;

b) alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia.

Le prelevazioni dal detto fondo saranno disposte dal Governatore, con propri decreti, che verranno comunicati subito al Ministero delle colonie e a quello delle finanze.

Art. 3.

I bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per gli esercizi dal 1930-31 al 1932-33, saranno formati dal Governatore ed approvati con

decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze. Essi devono pervenire al Ministero delle colonie non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.

I consuntivi di ciascuna Colonia saranno presentati dal Governatore al Ministro per le colonie entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, corredati da una speciale relazione illustrativa. Essi saranno approvati con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione e verranno allegati al rendiconto generale dello Stato, con la relativa deliberazione della Corte dei conti.

Art. 5.

I Governatori hanno facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio di ciascuna Colonia e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli, esclusi però i trasporti di somme dalle spese civili a quelle militari.

I provvedimenti adottati dal Governatore, in forza del presente articolo, dovranno comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie e a quello delle finanze.

Art. 6.

I Governatori hanno facoltà di valersi della eccedenza delle entrate proprie di ciascuna Colonia, complessivamente riscosse in confronto a quelle previste, per sopperire a nuove o maggiori spese ordinarie o straordinarie, provvedendo, all'uopo, alle necessarie variazioni di bilancio, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie e a quello delle finanze.

Tale facoltà non può esercitarsi qualora il fondo, costituito a norma del precedente art. 2, non sia sufficiente a fronteggiare le necessità di bilancio di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto e rimangono in vigore quelle che non contrastano col decreto medesimo.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le colonie, saranno, ove occorra, stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto.

Con proprio decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 156. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1190**.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **534**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanova Truschedu.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1928, n. 1163, col quale il comune di Villanova Truschedu è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Fordongianus;

Vista la deliberazione del podestà di Fordongianus, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanova Truschedu;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Villanova Truschedu è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 159. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1191**.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **535**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Mentoulles ed Usseaux.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1927, n. 1908, col quale i comuni di Mentoulles e Usseaux sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Fenestrelle;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Fenestrelle, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Mentoulles e Usseaux;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Mentoulles e Usseaux sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 160. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1192.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **536.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Valgioie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2278, col quale il comune di Valgioie è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Giaveno;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Giaveno, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Valgioie;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Valgioie è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 161. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1193.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **537.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Oglianico ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Favria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1848, col quale i comuni di Favria e Oglianico venivano riuniti in un solo Comune denominato Favria-Oglianico;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Favria-Oglianico funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Oglianico è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Favria è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Favria-Oglianico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 162. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1194.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **538.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pimentel.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1200, col quale il comune di Pimentel è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Samatzai;
Vista la deliberazione del podestà di Samatzai rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pimentel;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Pimentel è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 163. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1195.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **539.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siamanna e Siapiccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 754, col quale i comuni di Siamanna e Siapiccia sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Villa Urbana;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Villa Urbana rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siamanna e Siapiccia;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Siamanna e Siapiccia sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 164. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1196.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **540.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Girasole ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Tortolì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 805, col quale i comuni di Tortolì, Girasole e Lotzorai venivano riuniti in un solo Comune denominato Arbatax di Tortolì;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per gli ex comuni di Tortolì e Girasole funzioni un solo ufficio di conciliazione con sede nel capoluogo, mantenendo l'attuale ufficio autonomo nella frazione Lotzorai;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Girasole è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Tortolì è estesa al territorio dell'ex comune di Girasole, il cui unico ufficio avrà sede nel capoluogo, ora denominato Arbatax di Tortolì, mantenendo l'ufficio autonomo di conciliazione nella frazione Lotzorai, con giurisdizione sul territorio dell'ex comune di Lotzorai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 165. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1197.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **541.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rhêmes Nôtre Dame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 824, col quale il comune di Rhêmes Nôtre Dame è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Rhêmes Saint Georges, denominato Rhêmes;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Rhêmes, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rhêmes Nôtre Dame;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Rhêmes Nôtre Dame è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 166. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1198.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **542.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bognanco Fuori e Monteossolano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Bognanco Dentro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2349, col quale i comuni di Bognanco Fuori, Monteossolano e Bognanco Dentro venivano riuniti in un solo Comune denominato Bognanco;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Bognanco funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bognanco Fuori e Monteossolano sono soppressi, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Bognanco Dentro è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Bognanco. Il detto ufficio avrà sede in San Lorenzo di Bognanco Dentro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 167. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1199.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **543.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sangano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 541, col quale il comune di Sangano è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Bruino;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Bruino, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sangano;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Sangano è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 168. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1200.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1929, n. **551.**

Fissazione della data di cessazione delle Amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'amministrazione provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 5 maggio 1929 la data di cessazione delle Amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale, ai sensi della legge predetta, nelle provincie di Aquila, Torino, Trieste, Chieti, Bergamo, Caltanissetta, Mantova, Massa e Carrara, Novara, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Sassari, Spezia, Trento, Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 176. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1929.

Trasformazione della Società in nome collettivo « A. Grasso e Figlio » di Torino, in società anonima per azioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La ditta bancaria Società in nome collettivo « A. Grasso e Figlio » di Torino, è autorizzata a trasformarsi in società anonima per azioni, col capitale di L. 5,000,000 conservando la stessa ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(2173)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-215.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Biagio, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Bolmarcich, nato a Cherso il 7 agosto 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Bellemo Antonia fu Federico e fu Petranich Francesca, nata a Cherso il 19 giugno 1872; ed ai figli nati a Cherso: Antonio, il 18 giugno 1902; Federico, il 18 gennaio 1904; Biagio, il 17 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1136)

N. B-191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Domenico, figlio di Giovanni e della fu Maria Solis, nato a Cherso il 4 agosto 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bellich Maria di Giovanni Coglievina e di Antonia Paulovich, nata a Cherso il 31 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1137)

N. B-190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Antonio, figlio di Lorenzo e di Toich Giacoma, nato a Cherso il 29 aprile 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sepcich Maria di Matteo e di Francesca Rossovich, nata a Cherso il 6 maggio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1138)

N. C-218.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Bolmarcich Domenica, nato a Cherso il 15 gennaio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1139)

N. C-217.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crusich Francesca vedova di Matteo, figlia del fu Pillinich Giuseppe e della fu Francesca Chinchella, nata a Cherso il 22 luglio 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1140)

N. B-193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bellich Giacomina vedova, figlia del fu Toich Francesco e della fu Maria Canarich, nata a Cherso il 16 giugno 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1141)

N. B-194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Margherita Cumicich, nato a Cherso il 3 aprile 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1142)

N. 192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Francesco, figlio del fu Antonio e di Latcovich Anna, nato a Cherso il 10 giugno 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crusich Maria fu Francesco, nata a Cherso il 18 aprile 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1143)

N. B-195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bembich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Nicolò, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Ivancich, nato a Cherso il 21 marzo 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bembi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duimovich Francesca fu Francesco e fu Ferlora Domenica, nata a Cherso l'8 agosto 1880; ed al figlio Nicolò, nato a Cherso l'11 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1144)

N. B-196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benich Antonio, figlio del fu Vincenzo e della fu Fillinich Gaspara, nato a Cherso il 21 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brosovich Francesca di Giuseppe e fu Bunicich Francesca, nata a Cherso il 12 maggio 1897; ed ai figli nati a Cherso: Jolanda, il 29 dicembre 1919; Maria, il 2 agosto 1922; Gasparo, il 1° gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1145)

N. B-197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benich Gasparo fu Vincenzo, figlio della fu Fillinich Gaspara, nato a Cherso il 4 febbraio 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brosovich Anna di Giuseppe e fu Francesca Bunicich, nata a Cherso il 28 agosto 1903; ed al figlio Giuseppe, nato a Cherso il 4 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1146)

N. B-198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernich Antonio, figlio del fu Giorgio e di Crivicich Margherita, nato a Vallon il 14 ottobre 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivicich Maria di Antonio, nata a Vallon il 4 marzo 1892, ed ai figli nati a Vallon: Anna, il 17 febbraio 1914; Antonio, l'8 febbraio 1916; Stanislao, il 2 gennaio 1920; Giorgio, il 15 marzo 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1147)

N. 11419/17616.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Brischzhik di Giuseppe, nato a Trieste il 12 giugno 1873 e residente a Trieste, via Tommaso Luciani n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brischi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Brischzhik è ridotto in « Brischi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Brischzhik nata Pausler di Antonio, nata il 20 maggio 1898, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 10 dicembre 1918, figlio;
3. Nives di Giovanni, nata il 26 giugno 1920, figlia;
4. Giorgio di Giovanni, nato il 31 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1441)

N. 11419/14672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gregorio Bucchich fu Giovanni, nato a Trieste il 4 agosto 1904 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorio Bucchich è ridotto in « Bucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Virginia Bucchich nata Tomicich fu Trifone, nata il 23 marzo 1868, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1442)

N. 11419-16280.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Bulanz recte Bulovech fu Giacomo, nato a Trieste il 26 feb-

braio 1863 e residente a Trieste, via Conti n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bullazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Bulanz è ridotto in « Bullazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bulanz nata Treven fu Giovanni, nata il 2 agosto 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1443)

N. 11419-16279.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Bulanz recte Bulovech di Giuseppe, nata a Trieste il 31 marzo 1894 e residente a Trieste, via Conti n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bullazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Bulanz è ridotto in « Bullazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1444)

N. 11419-18081.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Calz fu Lorenzo, nato a Trieste il 3 agosto 1901 e residente a Trieste, Padriciano n. 57, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Calz è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Calz nata Gherghich di Michele, nata il 22 luglio 1904, moglie;
2. Albina di Antonio, nata il 13 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1445)

N. 11419-18080.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Calz di Pietro, nato a Trieste il 27 aprile 1901 e residente a Trieste, Padriciano n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Calz è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Calz nata Gherghich di Antonio, nata il 26 marzo 1904, moglie.
2. Giovanna di Giovanni, nata l'8 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1446)

N. 11419-18078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Calz fu Lorenzo, nato a Trieste l'8 febbraio 1903 e residente a Trieste, Gropada, 96, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Calz è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Calz nata Pellan di Matteo, nata il 23 gennaio 1903, moglie;
2. Emilio di Giovanni, nato il 18 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1447)

N. 11419-18077.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Calz di Giusto, nato a Trieste il 19 ottobre 1902 e residente a Trieste, Gropada, 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Calz è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Calz nata Oral di Massimiliano, nata il 9 luglio 1907, moglie;
2. Carlo di Giusto, nato il 2 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1448)

N. 11419-16618.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Simone Cattarinich fu Simone, nato a Lussinpiccolo il 21 giugno 1901 e residente a Trieste, via Rapicio, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cattarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simone Cattarinich è ridotto in « Cattarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Trieste Cattarinich nata Rutigliano fu Vincenzo, nata il 22 febbraio 1893, moglie;
2. Maria di Simone, nata il 14 novembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1449)

N. 11419-17608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ceper di Giorgio, nato a Trieste il 3 luglio 1902 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1045, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerpini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ceper è ridotto in « Zerpini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pietra Ceper nata Colombin di Silvestro, nata il 17 giugno 1904, moglie;
2. Nella di Giovanni, nata il 21 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1450)

N. 11419-14557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Cerkvenik fu Martino, nata a Trieste il 30 gennaio 1899 e residente a Trieste, Ospedale Regina Elena, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerqueni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Cerkvenik è ridotto in « Cerqueni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1451)

N. 11419-16718.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guerrino Ciesca di Luigi, nato a Trieste il 7 giugno 1898 e residente a Trieste, corso Garibaldi, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guerrino Ciesca è ridotto in « Cesca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1452)

N. 11419-16807.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Clamar di Girolamo, nato a Trieste il 10 dicembre 1904 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clameri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Clamar è ridotto in « Clameri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1453)

N. 11419-16619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Coren fu Giuseppe, nato a S. Pietro al Natisone il 4 luglio 1888 e residente a Trieste, via Piccolomini, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Correnti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Coren è ridotto in « Correnti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Coren nata Fernetich fu Luigi, nata il 22 novembre 1890, moglie;
2. Vally di Guido, nata il 21 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1454)

N. 11419-18091.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Daneu di Giuseppe, nato a Trieste il 19 dicembre 1902 e residente a Trieste, Contovello, 92, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Daneo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Daneu è ridotto in « Daneo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Daneu nata Scherch di Giovanni, nata il 3 gennaio 1906, moglie;
2. Sabino di Angelo, nato il 17 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1458)

N. 11419-14540.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Debenjak fu Michele, nato a Valle d'Oltra il 30 aprile 1891 e residente a Trieste, via Lorenzo Ghiberti, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Debenjak è ridotto in « Debeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Enrica Debenjak nata Giacomini di Francesco, nata il 25 luglio 1891, moglie;
2. Nellio di Luigi, nato il 19 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1459)

N. 11419-16808.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Dudic di Giovanni, nato a Trieste il 12 agosto 1903 e residente a Trieste, via D. Alighieri, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ducci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Dudic è ridotto in « Ducci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1460)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 16 aprile 1929-VII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1929, riguardante l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda.

(2175)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 15 aprile 1929-VII, ha presentato all'on. Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio successivo, concernente l'autorizzazione al Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del popolo » in Roma all'Opera nazionale del Dopolavoro.

(2177)

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti 17 dicembre 1928, n. 2894; 31 dicembre 1928, n. 2957; 21 gennaio 1929, n. 42; 24 gennaio 1929, n. 110 e 14 marzo 1929, n. 321, recanti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e per la convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1928, n. 3192; 21 gennaio 1929, nn. 40 e 101, e 14 marzo 1929, nn. 325 e 326, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

(2185)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, con nota in data 22 aprile 1929-VII, n. 771-2/1 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1929, n. 54.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, recante abrogazione del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1929, n. 41.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modifica alla circoscrizione di alcune Provincie; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1929, n. 34.

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1929, n. 34.

5° Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1929, n. 31.

6° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, recante proroga del termine per l'attuazione del piano di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei Comuni dell'antico Ducato di Milano; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1929, n. 37.

7° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di P. S. degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1929, n. 41.

8° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 407, recante autorizzazione al comune di Trieste a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado ed a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1929, n. 84.

9° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 449, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1929, n. 86.

(2176)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 aprile 1929-VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154, che dà esecuzione al Trattato fra l'Italia ed altri Stati, firmato in Parigi il 27 agosto 1928.

(2180)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 aprile 1929-VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928-VI, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab.

(2181)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 aprile 1929-VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928-VI.

(2182)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 aprile 1929-VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia concluso in Teheran, mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11-24 luglio 1928, per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del Gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928.

(2183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Chiusi e di Cetona, in provincia di Siena, con decreto 18 aprile 1929-VII sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(2165)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 13 aprile 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cagliari, succursale n. 5 (Viale S. Avendrace), provincia di Cagliari, con orario limitato di giorno.

(2166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Rottondo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 febbraio 1929-VII, n. 138, il signor Rottondo Giuseppe fu Cristoforo è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso bevanda, sotto il nome di « Rottondo » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Fossano (Cuneo) piazza Mercato Equino.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, dimensione e colore comunemente usate per le acque minerali e chiuse con tappo automatico di porcellana protetto da un cappuccio di carta tipo pergamena di forma circolare (diametro mm. 176) festonata e portante impresso in carattere rosso scuro in una corona circolare le parole « Acqua minerale artificiale Rottondo ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari, stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 186×120. Il fondo dell'etichetta è costituito da un disegno fantasia in color rosa. Nella parte più alta su di una striscia di color rosso scuro è stampato a caratteri bianchi « Acqua minerale artificiale » e al di sotto della striscia in un ovale molto allungato dello stesso colore è inserito pure a caratteri bianchi il nome dell'acqua « Rottondo ». Nella parte inferiore dell'etichetta sono riportati i risultati dell'analisi chimica e batteriologica, col nome dei rispettivi laboratori che le hanno eseguite ed il nome degli esecutori; il nome e la sede della ditta, ed infine, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(2164)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle di Carpano in provincia di Pola.

Con decreto n. 1872/1999 del 22 aprile 1929-VII il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della Valle di Carpano (Pola) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 10 giugno 1928, rettificandone d'ufficio: l'art. 7 per meglio precisare i successivi modi di ripartizione delle spese consorziali, e cioè in ragione di superficie, in ragione di beneficio presunto ed in ragione di beneficio effettivo (articoli 64, 74 ed 80 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256); l'art. 10 per fissare il minimo di superficie posseduta richiesto per l'esercizio del voto (art. 74-*d*) del testo unico).

E' stato inoltre aggiunto l'art. 52-*bis* per enumerare gli atti che, a norma dell'art. 93 del citato testo unico, sono soggetti al « visto » prefettizio.

(2162)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Agro di Chilivani in provincia di Sassari.

Con decreto Ministeriale 18 aprile 1929, n. 2694, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Agro di Chilivani in provincia di Sassari, deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza tenutasi in Ozieri il 18 novembre 1928-VII.

(2163)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 6ª estrazione per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie (Serie 1ª).

Si notifica che nel giorno di martedì 14 maggio 1929, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, si procederà alla 6ª estrazione (esercizio 1928-29) per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di serie 1ª create col decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 61.000 sulle n. 1.724.700 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni premiate e quelli delle obbligazioni da rimborsare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2184)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 94.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.60
Svizzera	367.46	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.632	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.092
Spagna	276 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.683	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.085	Consolidato 5 %	80.125
Dollaro Canadese	18.85		
Oro	368.25	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 318.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 10 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Dott. Tessari Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 150.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1º luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 30 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Spadoni Adolfo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1º gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1228)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 38).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » (P. L.) Cons. 5 % » (P. L.)	472188 11039 472187 11038	1,360 — 1,440 — 1,355 — 1,445 —	Di Cave Rosa, Di Cave Luigia fu Leone, nubili, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a Di Capua Clotilde fu *Alberto*, vedova di Di Cave Leone, dom. in Roma.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Di Capua Clotilde fu *Abramo-Isacco*, ved. di Di Cave Leone, dom. a Roma.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2282	Cap. 6,000 —	Carina *Oreste* fu Giorgio.	Carina *Carlo-Oreste* fu Giorgio.
3.50 %	183819	35 —	Aviani Aurelio fu *Emilio*, dom. a Bagnorea (Roma).	Aviani Aurelio fu *Emidio* dom. come contro.
5 % (1861)	1049387	250 —	Merlini Carlo, *Maria*, Teresa, *Francesco*, *Brigida*, Pietro, Giovanni, Antonia e Carolina di Angelo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Merlini Angelo fu Carlo, dom. a Livraga (Milano); con usufrutto a Merlini Angelo fu Carlo, dom. a Livraga (Milano).	Merlini Carlo, *Marina*, Teresa, *Francesca*, *Pasqualina-Brigida* ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	283308	130 —	Viezzoli Virginia in D'Aronco per tre sesti, Fonda Cesare di Bortolo, Fonda Antonio di Bortolo e Fonda Anita in Zernitz, rispettivamente per un sesto ciascuno; con usufrutto vitalizio a Bonifacio *Giovanna* ved. di Viezzoli Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonifacio *Anna di Domenico*, ved. di Viezzoli Pietro.
3.50 %	646243	35 —	*Vallatti* Pietro fu *Giacomo* dom. a Caraglio (Cuneo).	*Vallati* Pietro fu *Antonio*, dom. come contro.
Cons. 5 %	309368	1,200 —	*Fondrini* Angelina fu Basilio, minore sotto la p. p. della madre Perego Giuseppina di Ambrogio ved. *Fondrini* dom. a Valleve (Bergamo).	*Sfondrini* Angelina fu Basilio, minore sotto la p. p. della madre Perego Giuseppina di Ambrogio ved. *Sfondrini*, dom. come contro.
3.50 %	44943[illegible]	273 —	Ferraris *Giuseppe* e Gabriele di Ottorino, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Ferraris Ottorino fu Francesco, dom. a Domodossola (Novara).	Ferraris *Lorenzo-Giuseppe* e Gabriele di Ottorino, minore ecc. come contro.
»	701388	840 —	Ferraris Luigi e *Giuseppe* di Ottorino, minori ecc. come la precedente.	Ferraris Luigi e *Lorenzo-Giuseppe* di Ottorino, minori ecc. come contro.
»	642445	224 —	*Annunciata Maria* di Raffaele, moglie di Zoilo Antonio, dom. a Napoli, vincolata.	*Annunziata Anna-Maria* di Raffaele, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	3907	105 —	Formicola *Raffaele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Mottola Vincenza ved. Formicola Francesco, dom. a Napoli.	Formicola *Raffaela* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1926-1927	1047 1048	Cap. 10,000 — » 10,000 —	Moleta Maria Concetta di Vincenzo, moglie di Tesoriero *Giovanni*.	Moleta Maria Concetta di Vincenzo, moglie di Tesoriero *Domenico*.
Buono Tesoro ordin. eserciz. 1926-27 serie C emesso il 20 nov. 1926.	1352	» 2,000 —	La Torre *Angelina* fu Giuseppe, ved. di Tommaso Di Bella.	La Torre *Maria-Angela* fu Giuseppe, vedova di Tommaso Di Bella.
Buono Tesoro ordin. eserciz. 1925-26 serie C emesso il 15 genn. 1926.	2589	» 2,000 —	La Torre Maria Angelina fu *Salvatore*, vedova Di Bella.	La Torre Maria Angelina fu *Giuseppe* vedova *Tommaso* Di Bella.
Cons. 5 % »	182456 162166	255 — 50 —	Milano Maria di Camillo, dom. ad Isernia (Campobasso).	Milano Maria di Camillo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1229)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 37).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	455624	1,000 —	Berlier *Filippo* fu *Giovanni-Leonardo, minore sotto la tutela di Berlier Lorenzo* fu Pantaleone, dom. a Gressan (Aosta).	Berlier *Lorenzo-Filippo* fu *Giuseppe-Leonardo* dom. come contro.
»	396285	500 —	Negroni *Bice* di Silvio, nubile, dom. a Milano.	Negroni *Beatrice* ecc., come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	2308 3676 3677	Cap. 5,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Margarita Enrico, Luigi, Carolina e *Maria* fu Giuseppe, eredi indivisi di Margarita Giuseppe fu Antonio.	Margarita Enrico, Luigi, Carolina ed *Anna-Maria* fu Giuseppe eredi ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1926-27	1365 233 253	Cap. 5,000 — » 2,000 — » 10,000 —	Margarita Enrico, Luigi, Carolina e *Maria* fu Giuseppe.	Margarita Enrico, Luigi, Carolina ed *Anna-Maria* fu Giuseppe.
Cons. 5 % »	182926 187529	80 — 60 —	*Bonadè Bottino* Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Cargnino* Anna di Michele ved. *Bonadè-Bottino*, moglie in seconde nozze di Diorio Giovanni, dom. in Venaria Reale (Torino).	*Bottino Bonadè* Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Carmino* Anna di Michele, ved. *Bottino Bonadè*, moglie ecc., come contro.
3.50 %	322072	35 —	Pirola *Ettore* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Presezzi *Luigia* fu Angelo, vedova Pirola, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano); con usufrutto a Presezzi *Luigia* fu Angelo, ved. Pirola Carlo.	Pirola *Giuseppe-Ettore* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Presezzi *Maria-Luigia* fu Angelo ved. Pirola, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano); con usufrutto a Presezzi *Maria-Luigia* fu Angelo, ved. Pirola Carlo.
Cons. 5 %	28306	30 —	*Crociato Antonio* fu Vito, dom. a New York.	*Cruciata Antonino* fu Vito, dom. a New York.
3.50 %	614993	115.50	Ninatti *Rina* di Giacomo, nubile, dom. a Villa di Tirano (Sondrio), vincolata.	Ninatti *Prosperina-Catterina* di Giacomo ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	96195	350 —	Gregotti Carlo fu Edoardo, dom. a Mortara (Pavia).	Gregotti Carlo fu Edoardo, *minore sotto la p. p. della madre Bossi Emilia di Quinto ved. Gregotti*, dom. come contro.
Ricevuta prov. emessa dalla Sez. di R. Tesoreria di Torino il 12-1-925 per 7 cartelle consol. 3.50 % (1906)	11109	Cap. 14,000 —	*Merlins Lorenzo* fu Antonio.	*Merlin Giovanni-Lorenzo* fu Antonio.
Cons. 5 %	26393	1,000 —	Poggio *Annibale* fu Giuseppe, dom. a Ronsecco (Novara).	Poggio *Giovanni-Stefano-Annibale* fu Giuseppe, dom. come contro.
3.50 % »	361475 462476	633.50 66.50	Asilo Infantile Regina Margherita in Lucca, rappresentato dal Presidente pro-tempore; con usufrutto a Baldacci *Emmelina* fu Michele ved. di Bichi Geta.	Intestata come contro; con usufrutto a Baldacci *Maria-Ermellina* fu Michele ved. di Bichi Geta.
Cons. 5 %	163575	750 —	Scategni *Antonietta* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Taviano (Lecce).	Scategni *Maria-Antonia* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
» Prest. Littorio	23649	50 —	Federici *Alessandro* fu Alessandro, minore sotto la tutela di Tassara Maria fu Giovanni, ved. di Boero Andrea, dom. in Rapallo (Genova).	Federici *Alessandra* fu Alessandro, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 9ª emissione	185 764	Cap. 17,000 — » 13,000 —	Marchello *Antonino* fu Giuseppe.	Marchello *Antonio* fu Giuseppe.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1177)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.